

Iolanda D'ANSELMO

Carolina PIOVANO

Manuale della *nuova* **ESECUZIONE CIVILE**

a cura di Antonio Lombardi

alla luce del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

c.d. **Riforma Cartabia**

- **Analisi con guida alla disciplina**
- **Casistica e contrasti giurisprudenziali**
- **Box con problemi applicativi**
- **Schemi e tabelle**



**Neldiritto
Editore**

irrelevante il successivo, eventuale deposito di un atto d'intervento fondato su un diverso credito (dello stesso pignorante o di terzi)” (Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2022, n. 23477).

1.3. La c.d. eterointegrazione del titolo esecutivo.

Un aspetto che desta tuttora attenzione in giurisprudenza e dottrina concerne la necessità (o meno) che l'accertamento del diritto da portare ad esecuzione forzata sia consacrato nel solo documento che costituisce il titolo esecutivo. Il dibattito si è acuito, in particolare, nel 2012, a seguito di una pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui, il titolo esecutivo giudiziale non si esaurisce nella decisione in cui è consacrato l'accertamento del diritto da eseguire, essendo consentita al giudice dell'esecuzione **l'interpretazione extra-testuale del provvedimento, mediante accesso agli atti del processo in cui il titolo esecutivo stesso si è formato** (Cass., Sez. un., 2 luglio 2012, n. 11066; nello stesso senso, cfr. Trib. Sulmona, Sez. lav., 30 settembre 2019, n. 98). Una successiva e più recente pronuncia ha ribadito il principio, affermando che *“l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione; egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'ineducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito”* (Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2020, n. 10806).

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

<p>L'eterointegrazione del titolo esecutivo: ipotesi di ammissibilità</p>	<p>L'eterointegrazione del titolo esecutivo non si ammette laddove la questione non risulti univocamente definita nel rispettivo processo, essendo pur sempre necessario, da un lato, che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte e di cui sia solo mancata un'adeguata estrinsecazione al momento della formazione del documento complesso che costituisce il titolo, e, dall'altro lato, che quest'ultimo non sia intrinsecamente contraddittorio e non occorranno attività cognitive suppletive od integrative, da espletarsi <i>ex novo</i> (Cass. civ., Sez. I, 17 novembre 2016, n. 23418)</p>
<p>La tipologia di atti che può integrare il dispositivo della pronuncia</p>	<p>Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, 2° co., n. 1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extra-testuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (Cass. civ., Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23159).</p>

	L'atto del processo integrativo del dispositivo della sentenza di condanna era costituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio , alle quali il giudice dell'esecuzione (adito <i>ex art.</i> 612 c.p.c.) ha attinto per determinare le modalità dell'esecuzione (<i>Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2003, n. 3786</i>).
Un esempio di eterointegrazione in relazione agli obblighi di <i>facere</i>	Nell'atto di precetto il creditore precisava l'obbligo del debitore, intimandogli: (i) di cessare la condotta di usurpazione dell'acqua; (ii) di non accedere al fondo ove si trovava la sorgente e (iii) di eliminare il manufatto necessario alla captazione dell'acqua. Il debitore si opponeva all'esecuzione instaurata ai sensi dell'art. 612 c.p.c., allegando l'assenza delle statuizioni <i>sub</i> (ii) e (iii) nella sentenza di condanna. Il giudice, tuttavia, rigettava l'opposizione affermando la necessità della eterointegrazione del titolo esecutivo e rilevando come <i>“le obbligazioni dedotte nel precetto ... sono il necessario portato dell'obbligo di astenersi dall'uso abusivo dell'acqua”</i> (<i>Trib. Alessandria, 28 aprile 2017</i>).

PROBLEMA PRATICO

Eterointegrazione del titolo esecutivo	È possibile ritenere che il diritto sostanziale da portare ad esecuzione forzata sia consacrato in più provvedimenti giudiziali, anche se non emessi nell'ambito del medesimo procedimento, e che dunque tali provvedimenti costituiscano, congiuntamente, il titolo esecutivo? Sì. Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, il titolo esecutivo era costituito da (i) una sentenza – che condannava il debitore al pagamento di un una somma di denaro in favore del creditore – emessa da una Corte non europea (e dal relativo provvedimento di riconoscimento in Italia), nonché da (ii) una sentenza che aveva omologato il concordato del debitore stesso e che determinava le modalità di pagamento dei crediti vantati dai creditori anteriormente all'apertura della procedura concorsuale (<i>Trib. Milano, Sez. III, ord. 30 novembre 2019</i>).
---	---

1.4. Interpretazione del titolo esecutivo giudiziale.

Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha disposto la rimessione della causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della risoluzione di una questione di massima importanza. La Corte ha rilevato un **contrasto giurisprudenziale** inerente all'interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale e, dunque, alla possibilità per la Suprema Corte di censurare in sede di legittimità l'interpretazione del titolo esecutivo operata dal giudice dell'esecuzione e dell'opposizione all'esecuzione (*Cass. civ., Sez. lav., 17 maggio 2021, n. 13205*).

CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE

<p>L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale costituisce un apprezzamento di fatto</p>	<p>L'interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato eseguita dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come giudicato esterno (in quanto assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata già decisa), bensì come titolo esecutivo e, pertanto, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto dell'esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati, né violazione del principio del <i>ne bis in idem</i>. (Cass. civ., Sez. VI, 13 giugno 2018, n. 15538; Cass. civ., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9247; Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2011, n. 6547; Cass. civ., Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 226)</p>
<p>L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale non costituisce un "apprezzamento di fatto", ma una <i>quaestio iuris</i> da sindacare nella più ampia ottica della valutazione di legge</p>	<p>Ai fini dell'interpretazione di provvedimenti giurisdizionali, si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 preleggi e segg., invece che di quelli propri degli atti negoziali, in ragione dell'assimilabilità dei provvedimenti giudiziali alle norme giuridiche quanto a <i>vis</i> imperativa e indisponibilità per le parti. Pertanto, la correlativa interpretazione si risolve nella ricerca del significato oggettivo della regola (o del comando), di cui il provvedimento è portatore, e non in quella dei contenuti di una statuzione di volontà, e va quindi condotta in applicazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi e non dei criteri esegetici dettati, per i negozi, dagli artt. 1362 c.c. (Cass. civ., Sez. lav., 25 marzo 2005, n. 6461; Cass. civ., Sez. Un., 9 maggio 2008 n. 11501)</p>

Le Sezioni Unite si sono pronunciate (Cass. civ., Sez. un., 21 febbraio 2022, n. 5633) a favore del secondo orientamento. Esse muovono da una fondamentale premessa: la smentita del ruolo di "mero presupposto di fatto" che il titolo esecutivo assolverebbe nell'esecuzione forzata. Nel processo esecutivo il titolo non è il presupposto fattuale dell'azione esecutiva, ma è il "valore giuridico" la cui realtà materiale deve essere ricondotta per la realizzazione dell'interesse del creditore sancito dal diritto. Qualora, ai fini dell'accertamento del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, dovesse emergere una questione per la cui decisione deve farsi capo al titolo esecutivo, quest'ultimo rappresenta il valore giuridico che il giudice deve interpretare. Si evidenzia, poi, che mentre il risultato interpretativo in materia negoziale non risulta sindacabile in sede di legittimità, a conseguenze diverse deve

giungersi con riferimento al giudicato. L'interpretazione di quest'ultimo, svolta mediante i canoni esegetici ex art. 12 delle preleggi, ha quale termine di riferimento una norma di diritto sostanziale, la natura di "legge del caso concreto" che il giudicato possiede. La peculiare natura del valore giuridico corrispondente al giudicato (c.d. legge del caso concreto) "*fonda così, nell'ipotesi in cui si censuri il provvedimento per violazione dell'art. 2909 c.c., il potere/dovere del giudice di legittimità di interpretare il titolo esecutivo corrispondente al giudicato se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi*". Ai fini di tale denuncia, tuttavia, "*il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, sia di specifica indicazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, sia, ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione della sede nel giudicato del precetto di cui si denuncia l'errata interpretazione e dell'eventuale elemento extra-testuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato*"

1.5. I requisiti necessari per instaurare o intervenire nel processo esecutivo.

Per instaurare un procedimento di esecuzione forzata è necessario che il creditore procedente sia munito di un titolo esecutivo, che deve sussistere sin dall'inizio dell'azione esecutiva; esso non può formarsi successivamente all'instaurazione del processo esecutivo e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione (Cass. civ., Sez. III, 18 agosto 2011, n. 17349). Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, sia la sua sopravvenuta caducazione, che determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto *ex tunc*, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15363). Tuttavia, il processo esecutivo instaurato in base ad un titolo poi venuto meno può legittimamente proseguire, **a prescindere dalle sorti del titolo originario, se vi sono creditori intervenuti muniti, a loro volta, di valido titolo esecutivo**. Il principio *nulla executio sine titulo*, infatti, è interpretato nel senso della necessità della costante presenza di un valido titolo esecutivo, sia pure del creditore intervenuto, che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario atto di inizio dell'esecuzione, sia esso, ad esempio, il pignoramento ovvero il ricorso ex art. 612 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 61). Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrano più creditori, nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l'effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute *medio tempore*, dal momento che l'esigenza di rispetto del principio della *par condicio creditorum* e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante

impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive (*Cass. civ., Sez. III, 16 febbraio 2021, n. 4034*).

Per intervenire in un processo esecutivo e proporre domanda di distribuzione della somma ricavata non occorre necessariamente essere in possesso di un titolo esecutivo (sul punto, si rinvia al capitolo 3). Quest'ultimo è necessario soltanto per poter compiere atti di impulso processuale previsti dalla legge a pena di decadenza, quale ad esempio la proposizione dell'istanza di vendita (*Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2007, n. 10829*).

1.6. Le recenti modifiche del 2022.

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149², in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206, recante “delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” prevede all'art. 3, 34° co., l'introduzione di un ulteriore comma all'art. 474 c.p.c., a norma del quale “*Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti*”. Come si vedrà al successivo paragrafo 1.13, **essendo venuta meno la “formula esecutiva”** (prevista dall'art. 475 c.p.c.), quella parte della “formula esecutiva” contenuta, prima della riforma, nell'art. 475, 3° co., c.p.c., è stata ora inserita nell'art. 474 c.p.c., quale norma d'esorodio del libro dedicato all'esecuzione forzata. Si riporta di seguito una tabella per evidenziare le modifiche apportate dalla recente riforma all'art. 474 c.p.c.:

Art. 474 c.p.c. (vecchia versione)	Art. 474 c.p.c. (nuova versione)
Titolo esecutivo	Titolo esecutivo
<p>1. L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.</p> <p>2. Sono titoli esecutivi:</p> <p>1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;</p> <p>2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;</p>	<p>1. L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.</p> <p>2. Sono titoli esecutivi:</p> <p>1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;</p> <p>2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;</p>

² Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022. Come previsto all'art. 35 del D.Lgs. citato, le modifiche apportate al codice di procedura civile, salvo diversa disposizione, hanno effetto, come stabilito dall'art. 1, 380° co. della Legge di Bilancio 2023 (l. 29 dicembre 2022, n. 197) a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.